

Approvato con delibera assembleare n. 10 del 31.03.2005
Pubblicato all'albo pretorio dal 11.04.2005 al 26.04.2005

Statuto del Centro Socio Educativo / Centro Diurno Disabili

Art. 1

La Comunità Montana Valsassina – Valvarrone – Val d'Esino e Riviera con sede in Barzio ha istituito due Centri Socio Educativi / Centri Diurni Disabili, uno con sede a Bellano e l'altro con sede a Primaluna, ai sensi delle Leggi Regionali n. 76 del 07 giugno 1980 e n. 1 del 7 gennaio 1986 e ai sensi delle d. g. r. n. 14369 del 30 settembre 2003 e n. 18334 del 23 luglio 2004.

Art. 2

I centri si configurano come strutture semiresidenziali socio sanitarie che devono garantire, ai sensi della normativa vigente, attività socio-sanitarie, di riabilitazione, di socioriabilitazione ed educative sulla base di progetti individualizzati ai disabili, la cui fragilità è compresa nelle 5 (cinque) classi della scheda SIDI.

Art. 3

Ogni Centro accoglie durante le ore del giorno disabili gravi o gravissimi di norma di età superiore a 18 anni (salvo le deroghe previste dalle disposizioni regionali) in numero non superiore a trenta.

Art. 4

L'organismo che regola l'attività dei Centri Socio Educativi / Centri Diurni Disabili è il Comitato di Gestione.

Art. 5

Il Comitato di Gestione è composto da:

- L'Assessore ai Servizi Sociali della Comunità Montana Valsassina – Valvarrone – Val d'Esino e Riviera;
- Un rappresentante della Azienda Sanitaria Locale di Lecco;
- Dal Sindaco del Comune di Bellano o suo delegato;
- Dal Sindaco del Comune di Primaluna o suo delegato;
- Un rappresentante dell'utenza del Centro di Bellano;
- Un rappresentante dell'utenza del Centro di Primaluna;
- Un rappresentante dell'Associazione Volontari;
- Un rappresentante del gestore del Servizio;
- Un rappresentante degli educatori dei Centri di Bellano e Primaluna;

- ☑ Un rappresentante del settore imprenditoriale;
- ☑ Un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali.

Alle riunioni del Comitato di Gestione assistono il Responsabile dei Centri Socio Educativi / Centri Diurni Disabili ed un rappresentante degli operatori senza diritto di voto.

Il Coordinatore viene indicato dalla Comunità Montana Valsassina – Valvarrone – Val d’Esino e Riviera fra i suoi dipendenti o consulenti o fra i dipendenti e/o consulenti della Azienda Sanitaria Locale di Lecco.

Art. 6

Il Comitato di Gestione dura in carica 5 (cinque) anni, i rappresentanti restano in carica finché restano in carica nei rispettivi organismi.

Art. 7

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno due volte l’anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, inoltre può essere convocato su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice.

Art. 8

Nella prima riunione il Comitato di Gestione elegge il Presidente ed il Vice Presidente in due votazioni separate con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 9

La convocazione avviene mediante avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare spedito a domicilio dei singoli componenti almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata telefonicamente almeno 48 ore prima.

Art. 10

Il Comitato di Gestione provvede alla programmazione del servizio, alla promozione dell’iniziativa sociale nei confronti dell’opinione pubblica, al mantenimento dei rapporti con le strutture socio-sanitarie del territorio.

Art. 11

La Comunità Montana Valsassina – Valvarrone – Val d’Esino e Riviera, quale Ente Responsabile del Servizio, affida la gestione dei Centri Socio Educativi / Centri Diurni Disabili secondo le normative vigenti in materia.

Art. 12

I Centri Socio Educativi / Centri Diurni Disabili sono coordinati nella loro attività dal Responsabile di cui all'art. 5.

I rapporti tra la Comunità Montana Valsassina – Valvarrone – Val d'Esino e Riviera ed il soggetto gestore dei Centri Socio Educativi / Centri Diurni Disabili sono regolati da apposito contratto che viene stipulato tra le parti.

Art. 13

Il Servizio verrà svolto da personale dipendente della Cooperativa e da personale volontario, che assicuri sempre l'esistenza di un ambiente non emarginante per i soggetti disabili inseriti, nel rispetto delle normative vigenti e degli standards regionali relativamente all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento.